

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data giovedì 6 agosto 2026, alle ore 12:38 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "1^Commissione Affari Generali" dell'organo Prima Commissione - Affari Generali ed Istituzionali - Personale - Politiche Comunitarie - Società Partecipate..

Presiede la seduta **Consigliere Comunale GIACALONE Pietro**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Gioacchino	GESONE	Consigliere Comunale	✓		
Angela Maria	CARADONNA	Consigliere Comunale	✓		
Gabriele	DI PIETRA	Consigliere Comunale		✓	
Pietro	CAVASINO	Vice Presidente del Consiglio Comunale	✓		
Mario	RODRIQUEZ	Consigliere Comunale	✓		
Eleonora	MILAZZO	Consigliere Comunale	✓		
Pietro	GIACALONE	Consigliere Comunale	✓		
Duilio	PICCIONE	Consigliere Comunale	✓		
Pellegrino	FERRANTELLI	Consigliere Comunale	✓		
Francesco	CARINI	Consigliere Comunale	✓		
Maria Flavia	SAMMARTANO	Consigliere Comunale	✓		

Interviene quindi **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"Buongiorno

a tutti, apriamo la prima commissione, Affari Generali Istituzionali.

Prego, segretaria, chiami l'appello.

Per il numero legale.

Abbiamo aperto, registriamo che abbiamo aperto alle ore 12:30 per un problema alla scheda della presidenza, alla mia scheda."

Prende la parola **Segretario Commissione**:

"Prego, segretaria.

Buongiorno, Presidente.

Buongiorno, consiglieri.

Oggi 6 agosto alle ore 12 è convocata la prima commissione consiliare affari generali.

Procedo a chiamare l'appello per la verifica della presenza del numero legale e la validità della seduta.

Procedo con l'appello.

Giacalone presente, Caradonna presente, Carini presente, Cavasino presente, Di Pietra assente, Ferrantelli presente, Gesone presente, Milazzo Presente.

Piccione? Presente.

Rodriguez? Presente.

Sanmartano? Presente.

Risultano presenti 10 consiglieri su 11, siamo in presenza del numero legale.

La seduta è valida e apre alle ore 12:30.

Prego, Presidente."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE** che dichiara:

"Allora, riprendiamo la lettura dall'articolo 6, informativa.

Intanto stanno facendo le copie per chi le ha chieste in cartaceo, e continuiamo la lettura.

Articolo 6.

Appunto, come ho detto prima, informativa.

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona di videosorveglianza, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici, esempio concerti, manifestazioni sportive.

A tal fine l'ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa minima indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita riportato nelle EDPD— PB, scusate— Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020 e di seguito richiamate.

Quindi poi potete vedere ci sono due modelli di indicazione appunto di area di videosorvegliata del Comune di Marsala, proprio ritratti graficamente.

L'ente in particolare si obbliga ad affiggere la ricamata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

Quindi quello che vedete su, la segnaletica sostanzialmente dovrà essere messa nelle strade, nelle piazze, affissa nelle strade, nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze, e non necessariamente a contatto con gli impianti.

La stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale.

Anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità della ripresa, andranno installati più cartelli informativi.

L'ente, nella persona del responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali.

Con l'attivazione dell'impianto del l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni 10, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Articolo 7: valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

In ossequio al disposto di quell'articolo 35, paragrafo 3, lettera c) RGPD, qualora il trattamento dei dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una videosorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi indicati dal Garante, dal Garante, in cui il trattamento dei dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e la libertà delle persone fisiche.

Articolo 8: titolare e responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marsala, nella persona del Sindaco pro tempore.

Al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza adottate da— scusate, le misure di sicurezza da adottare.

La titolarità comprende la determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento, la responsabilità della sicurezza dei dati, la gestione del sistema delle infrastrutture, la conservazione, cancellazione e accessibilità delle immagini.

Il responsabile del comando della polizia locale è designato mediante formale incarico dal titolare del trattamento quale responsabile del trattamento e coordinatore delle attività operative connesse al sistema di videosorveglianza.

Il responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, incluso il profilo della sicurezza e alle ed alle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale anche tramite verifiche periodiche vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

Le competenze proprie del responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto ovvero nell'atto giuridico avente forma scritta con il quale il titolare provvede alla sua designazione.

Il referente, il referente interno del trattamento è autorizzato a ricorrere"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE** che dichiara:

"a responsabili Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni, e fa bene, impartite dal titolare, il quale anche tramite verifiche periodiche vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

Le competenze proprie del responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto, ovvero nell'atto giuridico avente forma scritta con il quale il titolare provvede alla sua designazione.

Il referente interno del trattamento è autorizzato a ricorrere a responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato.

In tutti i casi in cui egli, per la gestione e assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'ente.

Ora la segretaria lo riattiva.

Ok, in questi casi il referente interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto, ovvero altro atto giuridico che vincoli il responsabile esterno del trattamento dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 RGPD.

Articolo 9: incaricati del trattamento.

Il responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto, nell'ambito degli addetti all'ufficio di polizia locale, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.

L'individuazione effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione nell'ambito del trattamento consentito a ciascun incarico.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento, e dovranno conformare la propria condotta al rispetto del medesimo.

Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile, il quale anche tramite verifiche periodiche Vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli incaricati devono per l'accesso alle banche dati informatiche utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro.

Al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento.

Conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi.

Mantenere la massima riservatezza su dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

Custodire e controllare dati personali affinché siano ridotti i rischi di distribuzione o perdita E anche accidentale degli stessi."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE** che dichiara:

"Evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione spessa del responsabile del trattamento dei dati.

Mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni, conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'ente, fornire al responsabile del trattamento dei dati, al responsabile della protezione dei dati, a semplici richieste, a seconda delle modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta al fine di consentire un'efficacia, un'efficace attività di controllo.

Tra i soggetti designati quali incaricati avranno Verranno individuati con l'atto di nomina le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare responsabile.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente regolamento, come eventualmente modificato ed integrato.

Articolo 10: collegamento con le forze di polizia.

Allora, prima di continuare, noi abbiamo la necessità, secondo me, di ascoltare anche per la prossima volta, visto che abbiamo un'altra commissione convocata per il 25, e il comandante D'Alessandro.

Quindi vediamo di raggiungerlo telefonicamente,"

Prende la parola **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE**:

"poi continuiamo la lettura.

Riprendiamo la lettura, articolo 10.

Abbiamo provato a raggiungere telefonicamente il comandante, non ci ha risposto.

Comunque la segretaria provvederà alla sua convocazione mezzo PEC per martedì alle ore 10:30.

Il Comune può consentire il collegamento diretto o indiretto in tempo reale o differito del sistema di videosorveglianza con forze di polizia dello Stato, polizia locale, altre autorità di pubblica sicurezza formalmente autorizzate.

Il collegamento è ammesso esclusivamente per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, repressione e prevenzione dei reati.

Controllo del territorio, supporto alle attività istituzionali previste dalla legge.

Ogni collegamento deve essere regolato da un protocollo di intesa o accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 GDPR, ovvero ove non ricorra la contitolarità, da un atto di autorizzazione all'accesso conforme alle normative vigenti sul specificando: ripartizione delle responsabilità, misure di sicurezza adottate da ciascun ente, modalità di esercizio dei diritti

degli interessati."

Interviene Consigliere Comunale Pietro GIACALONE:

"Il contitolario e il responsabile individuano e autorizzano gli incaricati al trattamento all'interno del proprio settore con provvedimento motivato, selezionando le figure preposte in funzione di esperienza, capacità e flessibilità, che siano idonei a fornire garanzia del totale rispetto alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati. Con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza.

Gli incaricati sono istruiti in merito al corretto uso del sistema, alle disposizioni della normativa di riferimento e ai contenuti del protocollo d'intesa o accordo di contitolarità.

Qualora le forze di polizia accedano ai dati solo per esigenze di ordine pubblico o attività istituzionale, senza determinare modalità o mezzi del trattamento, operano come terzi autorizzati senza assumere ruoli di titolari e/o responsabili.

Arrivo fino a qua e poi continuo.

Le forze di polizia che accedano ai dati dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Marsala si impegnano, nei limiti dei rispettivi ambiti di competenza e delle funzioni esercitate, a attuare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e di ogni altra disposizione normativa vigente in materia di protezione dei dati, attuare e mantenere anche in caso di utilizzo di nuove tecnologie un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, collaborare per le valutazioni di impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali, valutare l'inadeguatezza l'adeguato livello di sicurezza tenendo conto dei rischi di data breach, da intendersi quale violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito perdita, distruzione, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Titolare del trattamento per la gestione di eventuali data breach è il Comune di Marsala, che si attiene alla disciplina per la gestione delle violazioni dei dati.

Con la sottoscrizione del protocollo di intesa o accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 GDPR, ciascun contitolare si impegna pertanto a comunicare tempestivamente al comune gli eventuali casi data breach per la valutazione congiunta di quanto verificatosi e per le eventuali comunicazioni al garante e agli interessati secondo le procedure, modalità e tempistiche previste dalla normativa di settore.

Allora, continua la lettura, Antonella, la collega, la vicepresidente, perché io lascio la commissione alle ore 13:04.

Quindi continua la lettura la collega Caradonna.

Sì, si parla anche di droni, si è parlato negli articoli precedenti del drone.

Sì, ma credo che poi ci saranno anche degli articoli più avanti dedicati.

Però l'articolo 3, mi pare l'articolo 4, parlava anche dei droni, droni e bodycam."

Alle ore 13:04, lascia la seduta **Consigliere Comunale Pietro GIACALONE.**

Alle ore 13:04, lascia la seduta **Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA.**

Alle ore 13:04, si unisce alla seduta **Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA.**

Alle ore 13:05, subentra come Presidente Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA.

Interviene Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA:

"Ci siamo allora? Sì, ok.

Va via anche il collega Piccione che lascia la seduta di commissione alle 13:06.

Procediamo e andiamo avanti con la lettura dell'articolo 11 del regolamento in esame.

L'articolo 11 è rubricato modalità di raccolta e di trattamento dei dati.

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici: strade, piazze, immobili, in conformità all'elenco

dei siti di ripresa predisposto dall'amministrazione comunale.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando quando strettamente indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Le telecamere consentono tecnicamente riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco e nero in caso contrario.

Il titolare del trattamento dei dati personali— lì ho qui il focus ad esempio sulla restrizione della ripresa delle immagini, e per quanto riguarda quelle fisse Ok, non prende in riferimento il drone, ok? Però dico circoscrive il campo di azione rispetto a quello che dicevamo l'altro giorno.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'unità di ricezione registrazione e visione ubicata nell'ufficio polizia locale.

In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate sui dispositivi di archiviazione.

I dati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non compatibili con tali scopi.

Segretaria, diamo atto che alle 13:08 è uscito il collega Ferrantelli.

Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite.

In base al principio di responsabilizzazione spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

In via generale gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio.

Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro 1 o 2 giorni.

Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere nella maggior parte dei casi, ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici, cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici.

Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, soprattutto se superiore a 72 ore, tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del Decreto Legge 23/2009, numero 11, nell'ambito dell'utilizzo da parte dei comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche.

Speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Decorso tale periodo, i dati registrati sono sovrascritti automaticamente oppure tramite accesso manuale con password da parte dei soggetti autorizzati.

Più precisamente, le immagini videoregistrate sono conservate: per telecamere le cui finalità rientrano nell'ambito dell'utilizzo da parte dei comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana; Il periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, esclusivamente per immagini video acquisite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, nell'ambito dell'utilizzo da parte dei comuni sistemi di videosorveglianza."

Alle ore 13:06, lascia la seduta **Consigliere Comunale Duilio PICCIONE**.

Alle ore 13:08, lascia la seduta **Consigliere Comunale Pellegrino FERRANTELLI**.

Prende la parola **Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA**:

"Allora, continuiamo la lettura di questo articolo, dopodiché magari ci fermiamo un attimo così da verificare se le domande che abbiamo già, diciamo, appuntato da sottoporre al dirigente che convocheremo vanno bene, se dobbiamo chiedere altro, così da definire quello che sarà poi il contenuto del prossimo incontro di commissione.

Ok, quindi eravamo qui.

L'estensione dei tempi di conservazione fino a 90 giorni devono essere sostenute da specifiche ed evidenti esigenze investigative e di polizia giudiziaria, nonché specifiche richieste da parte dell'autorità prefettizia e giudiziaria, tenuto conto di eventuali ulteriori necessità di conservazione in caso di ricorsi.

Per le telecamere a tutela solo del patrimonio comunale, dell'ambiente e le finalità diverse da quelle della sicurezza urbana o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del corpo di polizia locale, per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali e diverse esigenze debitamente documentate.

Le immagini che possono costituire prova dei reati o che scaturiscono in un procedimento sanzionatorio di tipo amministrativo potranno essere conservate fino alla conclusione del relativo procedimento.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Con la lettura del regolamento ci fermiamo in questo momento all'articolo 11, così da fare il punto sui quesiti da sottoporre al dirigente."

A questo punto, interviene **Consigliere Comunale Angela Maria CARADONNA**:

"Allora colleghi, alla luce di quello che abbiamo appena condiviso, procederemo quindi all'audizione del dirigente D'Alessandro alla prossima commissione.

Che è già in calendario per martedì 25 agosto alle ore 10:30, invitando la segretaria a provvedere alla convocazione.

E dopodiché sottoporremo quelli che sono i quesiti che abbiamo condiviso al dirigente.

Magari avremo anche cura da qui ad allora di rivedere alcuni punti, così se ci sono ulteriori chiarimenti da chiedere li sottoponiamo lì e procediamo.

Poi a votare il regolamento.

Detto questo, dico, se non ci sono interventi, se nessuno vuole intervenire, sì, chiudiamo.

Dichiaro chiusa la seduta alle ore 13:21.

Grazie, buona giornata."

Alle ore 13:21, lascia la seduta **Consigliere Comunale Mario RODRIQUEZ**.

La seduta termina alle 13:21.